



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI

Presidente relatore

LORENZO AURELI

Componente

NICOLA COLAVITA

Componente

RG Trib. Fed. 16/2022 PA 6/2022

DECISIONE

sul reclamo promosso dai sigg.ri Oberhofer, Malfertheiner, Hofer e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal, difesi dall'Avv. Marianna Garrone, e sul reclamo proposto dalla sig.ra Samanta Passaro, difesa dall'Avv. Davide Viola

AVVERSO

La decisione resa dal Tribunale Federale nel procedimento RG n. 16/2022 (P.A. 6/2022), pubblicata sul sito federale il 28 giugno 2022

FATTO

A seguito di atto di deferimento del 4 aprile 2022 per fatti che vedevano coinvolti una pluralità di tesserati e precisamente le Sigg.re Samanta Passaro, S.O., S.D., J.R, S.H, M.M nonché l'A.S.D. Reitclub Wipptal, in persona del legale rappresentante, il Tribunale Federale fissava la discussione del procedimento, disponendone la comunicazione ai Deferiti ed alla Procura Federale.

I fatti contestati ai deferiti riguardavano l'aver consentito ad un soggetto radiato dalla Federazione di accedere costantemente e liberamente alle strutture della A.S.D. Reitclub Wipptal, entrando in contatto con relativi tesserati (anche minorenni).

Per i tesserati le violazioni si riferiscono alla omessa segnalazione della Condotta illecita e per aver tentato di occultarla in violazione degli art 3.1 RG FISE, e 8 comma 1 RG FISE.

Si costituivano le parti ad eccezione delle deferite Samanta Passaro, S.D., J.R che venivano dichiarate contumaci.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

La deferita S.H. si costituiva tempestivamente con memoria difensiva a firma dell'Avv. Rampelotto chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria di nullità, improcedibilità, inammissibilità del procedimento; nel merito il proscioglimento in via principale ed in via subordinata l'applicazione del minimo della sanzione. Anche i Sigg.ri H.H, S.H, M.M si costituivano tempestivamente con memoria difensiva a firma dell'Avv. Garrone chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria di nullità, improcedibilità, inammissibilità del procedimento e nel merito il proscioglimento in via principale, ed in via subordinata l'applicazione del minimo della sanzione.

All'udienza del 26 maggio 2022, il Tribunale, così provvedeva, condannando: la A.S.D. Reitclub Wipptal (codice 3493156) alla sospensione dell'affiliazione ex art. 6.1 n. XII R.D.G. FISE per n. 3 (tre) anni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. per euro 5.000 (cinquemila); alle tesserate: Samanta Passaro (tessera Fise n. FISE4482/V) la sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 8 (otto) mesi oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. FISE nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00); S.O (tessera Fise n. XXX), S.D. (tessera Fise n. XXX), J.R (tessera Fise n. XXC), S:H (tessera Fise XXX), M.M (tessera Fise n. XXX) la sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 6 (sei) mesi oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. FISE nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00).

Avverso la decisione del Tribunale federale proponevano impugnazione Wolfgang Oberhofer, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore S.O, Stephan Malfertheiner, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia M.M, e la A.S.D. Reitclub Wipptal, nonché la sig.ra Samanta Passaro.

Gli appellanti Wolfgang Oberhofer, Stephan Malfertheiner, A.S.D. REITCLUB WIPPTAL affidavano il gravame a plurimi motivi di censura più una richiesta di sospensiva ex art 55 RG.

Con Provvedimento del 13 luglio 2022 il Presidente della Corte Federale nel fissare l'udienza di trattazione del procedimento, respingeva le richieste di istanza cautelare.

Per la sig.ra Passaro, il reclamo veniva affidato a due censure.

Si costituiva la Procura eccependo in via preliminare l'inammissibilità dei gravami e comunque la loro infondatezza.

Venivano depositate dalle parti memorie con note conclusive.

All'udienza di discussione del gravame, tenutasi il 7 settembre 2022, il Collegio ha confermato il provvedimento cautelare precedentemente disposto dal Presidente, ai sensi dell'art 55.4 RG., i difensori degli appellanti si sono riportati ai propri scritti difensivi, chiedendo l'assoluzione.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

Per la posizione della minore S.O. l'Avv. Garrone ha evidenziato la non imputabilità della stessa relativamente ai fatti contestati, per non avere la tesserata raggiunto l'età minima di anni 14.

La Procura ha insistito nelle eccezioni preliminari dedotte in memoria, e per il merito si è riportata alle note conclusive depositate.

DIRITTO

Pregiudizialmente va stralciata la posizione relativa alla sig.ra Samanta Passaro per intervenuto passaggio in giudicato nei suoi confronti della decisione di primo grado, non esaminabile, essendo stata inviata l'impugnazione ad un indirizzo pec degli Organi di giustizia, non più attivo da tempo dunque non corretto.

Come evidenziato anche dalla Procura nell'atto di costituzione, la decisione impugnata è stata pubblicata sul sito federale in data 28 giugno 2022, ed il termine per proporre e depositare l'impugnazione, sarebbe andato a scadere il 13 luglio 2022, mentre il ricorso veniva depositato presso l'indirizzo pec corretto solo a termine scaduto.

Per la posizione Passaro è maturato il giudicato formale che ha attribuito alla decisione del Tribunale la stabilità decisoria regolamentata dall'art. 324 c.p.c.

Va altresì stralciata la posizione della minore S.O. di anni 11, atteso che ai sensi dell'art. 4.4. RG, i tesserati di età inferiore agli anni 14 non sono imputabili per gli illeciti eventualmente commessi.

Passando alle altre posizioni, il Collegio ritiene i reclami inammissibili e comunque infondati.

Le impugnazioni sono inammissibili atteso che le censure per come redatte, non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza.

La questione della inammissibilità è stata introdotta dalla Procura, ribadita in sede di note conclusive e di discussione.

La eccezione non è qualificabile come temeraria, così come vorrebbero alcune delle parti impugnanti.

L'art. 20.6 RG. FISE, stabilisce che i procedimenti di giustizia sportiva sono improntati alle norme generali del processo civile.

Dall'obbligo di conformare la giustizia sportiva ai principi fondamentali che reggono il processo civile conseguono alcuni importanti obblighi in capo alle parti.

In varie decisioni il Collegio di Garanzia del CONI ha chiarito che l'atto di gravame deve essere modellato sul tipo del procedimento previsto dal codice di rito (*ex multis* Dec. N. 86/2017 e n.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



4/2019). Seppure tali decisioni attengano al ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia, lo stesso principio di carattere generale, *mutatis mutandis*, trova applicazione nel giudizio di appello in virtù delle norme sopra richiamate.

Tra i principi cardine dell'appello affermati dal Codice di procedura civile debbono essere richiamati l'effetto devolutivo non automatico, ma limitato dai motivi di gravame dell'appello, ribadito anche dall'art. 55.6, R.G. FISE, al quale si aggiunge, quale logico corollario, il principio della specificità dei motivi quale onere imposto all'appellante dall'art. 342 c.p.c. essendo *il giudizio di appello non un novum iudicium ma una revisio prioris instantiae*.

Già nella sentenza n. 9628/1993 le S.U. civili della Cassazione, dopo aver rilevato che l'appello non è un novum iudicium con effetto devolutivo generale ed illimitato, hanno ribadito la necessità che le ragioni su cui esso si fonda siano esposte "con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: il che, se da un lato consente di affermare che il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime".

A questo orientamento si attenuta la giurisprudenza successiva della Suprema Corte, rilevando che "il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che le sorreggono", per cui è indispensabile "che l'atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione" (Cass.30.7.2001, n. 10401; ex multis Cass.21.1.2004, n. 967; S.U. 25.11.2008, n. 28057 e 9.9.2011, n. 23299 Cassazione civile, sez. VI, 01/07/2020, n. 13268).

L'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, prevede che l'appello debba essere motivato e che la motivazione debba contenere, a pena di inammissibilità:

- "1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata."

La Suprema Corte si è pronunciata sul testo novellato anche a Sezioni Unite, richiamando il precedente indirizzo interpretativo ed affermando il seguente principio: "gli artt. 342 e 434 c.p.c.,



Federazione Italiana Sport Equestri

nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.” (Cass. n. 27199/2017).

Le impugnazioni sottoposte a questa Corte sono del tutto prive di un'esposizione dei fatti idonea a comprendere le ragioni della domanda, non vengono indicate neppure le specifiche condotte contestate che avrebbero dato luogo alle violazioni e non si rinviene la necessaria scansione del rapporto tra le parti della sentenza impugnata e i motivi di censura, con la conseguenza che si richiede al Collegio Giudicante di andare a ricercare nella decisione del Tribunale quanto possa dare riscontro alle critiche mosse dai reclamanti. Riprova ne sia il confronto tra la memoria difensiva di primo grado e i motivi di reclamo, praticamente identici.

Manca, dunque, non solo la specificità intrinseca, ma anche la specificità estrinseca, vertente sulla correlazione fra i motivi e le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la decisione impugnata, che non richiede che siano riportate nel reclamo parti della sentenza, ma che il Collegio giudicante sia messo nelle condizioni di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di prime cure e quello alternativo proposto dal reclamante.

L' art. 342 c.p.c. riformato, pur non richiedendo espressamente "l'esposizione sommaria dei fatti", mantiene intatto il riferimento all'art. 163 c.p.c., che consente di delineare la forma dell'appello per *relationem*.

Se prima della riforma dell'art. 342 c.p.c. la previsione della (solo) sommaria esposizione dei fatti costituiva una eccezione, dal momento che il legislatore aveva inteso derogare ai più rigidi requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., consentendo all'appellante di esporre in modo solo sommario i fatti, questa conclusione non può più ritenersi valida per effetto delle nuove norme in vigore.

Come rilevato da parte della giurisprudenza, tale obbligo emerge indirettamente dalla medesima norma, e precisamente dalla parte di essa in cui viene previsto il requisito della indicazione delle modifiche che si richiedono, con l'appello, alla ricostruzione dei fatti di causa come effettuata dal primo giudice (art. 342 co. I, numero 1). In conseguenza, ove l'appellante non provveda ad indicare al giudice di appello quali sono stati i fatti e come gli stessi si sono svolti in primo grado, gli risulterà impossibile sia spiegare al secondo giudice l'errore compiuto dal primo nella ricostruzione



Federazione Italiana Sport Equestri

dei fatti medesimi, sia come i fatti stessi devono essere ricostruiti, a modifica della decisione impugnata.

Gli atti di impugnazione redatti nell'interesse dei deferiti si traducono sostanzialmente nella richiesta di un nuovo giudizio ed in una critica generalizzata, seppur articolata in apparenti censure, alla decisione del Tribunale Federale, che gli impugnanti ritengono viziata.

E' da aggiungere inoltre che il carattere di informalità che caratterizza il giudizio sportivo, non consente di derogare ai principi cardine espressi dal codice di procedura civile, tra i quali rientra certamente il principio della specificità dei motivi di impugnazione (Cassazione civile, sez. VI, 01/07/2020, n. 13268).

E ancora (Corte Appello, Potenza, 31/05/2022, n. 346) è inammissibile l'atto di appello che non consenta una ricostruzione compiuta dei punti della motivazione della sentenza di primo grado e delle norme che si reputino violate, ma che sia fondato su affermazioni generiche, apodittiche e contraddittorie.

Il principio è stato anche ribadito recentemente dalle Sezioni Unite del Coni (Perbellini dec. CGS n. 89/2019), in cui si chiarisce che l'informalità non può tradursi in mancanza di rigore relativamente alla redazione degli atti di giudizio.

I gravami non rispondono peraltro ai requisiti di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi, sui quali è intervenuta anche la Corte di Cassazione sanzionando con l'inammissibilità un ricorso che non rispettava il canone di chiarezza e soprattutto di sinteticità (decisione n. 21297 del 20-10-2016 della Corte di Cassazione SEZ II). La SC ha evidenziato nella pronuncia richiamata il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali quale principio generale del diritto processuale, atteso che il mancato rispetto del principio pregiudica l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame del Giudice.

Come correttamente evidenziato dalla Procura, gli appellanti non solo riproducono pedissequamente le motivazioni che hanno sorretto gli scritti difensivi del giudizio di primo grado, ma omettono di indicare quali siano rispetto alla decisione impugnata, le circostanze da cui dovrebbe derivare una violazione di legge e quale possa essere la loro rilevanza ai fini dell'atto di appello.

A ciò si aggiunga che i reclami redatti nell'interesse di Stephan Malfertheiner, A.S.D. Reitclub Wipptal, attesa anche una disomogeneità di contestazioni, avrebbero richiesto impugnazioni



Federazione Italiana Sport Equestri

autonome su differenti capi o punti della sentenza di primo grado e non una impugnazione cumulativa.

Gli Appelli sono comunque infondati, e si condivide il percorso logico motivazionale del giudice di primo grado che ha portato alla condanna con conseguente applicazione di sanzioni.

Il *thema decidendum* è costituito dall'aver consentito ad un soggetto radiato dalla Federazione di accedere costantemente e liberamente alle strutture della A.S.D., ed entrare in contatto con relativi tesserati (anche minorenni).

Per alcune posizioni, esclusa la posizione Passaro stralciata per intervenuto giudicato, le violazioni si riferiscono alla omessa segnalazione della Condotta illecita e per aver tentato di occultarla in violazione degli art 3.1 RG FISE, e 8 comma 1 RG FISE.

Corre ricordare che la giustizia federale, pur presentandosi come giudizio sanzionatorio, non necessita per la prova, di un grado di certezza pari a quello richiesto nel procedimento giudiziario penale, atteso che il convincimento del giudice sportivo deve fondarsi sul principio di valutazione probatoria sancito dalle sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (cfr., decisione 93/2017; 6/2016) del più probabile che non.

Dal materiale istruttorio acquisito nel corso delle indagini si ricava la conferma della colpevolezza dei tesserati in ordine ai fatti contestati, con conseguente correttezza della decisione del Tribunale. Le fonti di prova su cui il giudice di primo grado fonda il proprio *decisum* sono state costituite dalle audizioni degli incolpati che hanno trovato riscontro anche nelle riproduzioni video, non peraltro potendo trovare ingresso nel processo sportivo la eccezione collegata al tema processualpenalistico della inutilizzabilità delle prove.

Come ricordato correttamente nei propri scritti difensivi anche dalla Procura, ai sensi dell'art art 20 comma 6 RG: per quanto non disciplinato gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Gli elementi acquisiti nel caso de quo costituiscono inequivocabilmente fonte diretta di prova della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro.

Il Codice di Comportamento Sportivo CONI, nei "Principi Fondamentali", stabilisce che atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta a lealtà, correttezza e probità. La violazione di tali principi costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Collegio di Garanzia del CONI (cfr. Sez. Consultiva, Parere n. 5/2017), ha ritenuto, al riguardo, che il rispetto dei principi sopra richiamati, non si esaurisce con il formale rispetto delle regole del gioco, ma può estendersi anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, ove siffatta condotta (pur in astratto lecita) implichi - per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito - una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva.

Come rilevato dal giudice di primo grado è di particolare gravità che l'A.S.D. Reitclub Wipptal, abbia ripetutamente consentito ad un soggetto radiato di frequentare la propria struttura, in tempi diversi e nonostante l'invito inviato da FISE nell'agosto 2021, e che la società abbia dimostrato una totale indifferenza verso gli obblighi discendenti dallo status di affiliato alla Federazione.

Di altrettanta gravità il comportamento delle tesserate che, individuate nel campo coperto insieme al sig. Karl Wechselberger, hanno cercato di occultare la condotta illecita posta in essere dalla A.S.D. Reitclub Wipptal, omettendo di segnalare.

Risulta dalla documentazione in atti che le minori (esclusa la posizione stralciata ex art 4.4. R.G.) sono ufficialmente tesserate presso il Reitclub Wipptal, così come risulta, ancora, che le predette minori compaiono nei video allegati alla Segnalazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 4.4 R.G. secondo capoverso, sono sanzionabili gli atti compiuti dai tesserati compresi tra i 14 e i 18 anni se avevano la capacità di intendere e di volere al momento in cui è stato commesso il fatto.

Privo di fondamento è il richiamo all'anonimato della segnalazione sulla base del quale avrebbe proceduto l'ufficio della Procura.

Sul punto è sufficiente richiamare la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 83/21 ha, sul punto, così affermato *“è pienamente condivisibile l'affermazione della Corte Federale secondo la quale, se è vero che la denuncia anonima non può assurgere ad elemento di prova, è tuttavia consentita l'attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta. Non può essere, infatti, negato alla Procura Federale di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare, procedendo all'attività di indagine, avendo appreso notizia degli illeciti di propria iniziativa oppure ricevendo le notizie presentate o comunque pervenute (art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva). E ciò è quanto è avvenuto nel caso in questione, nel quale la Procura, ricevuto l'esposto, ha richiesto la documentazione ai competenti uffici federali. Nel far ciò essa ha svolto l'attività istruttoria necessaria e sufficiente, giacché, trattandosi di acquisire*



Federazione Italiana Sport Equestri

contezza di rapporti risultanti da documenti, l'istruttoria è consistita unicamente nell'acquisizione documentale".

Risulta peraltro che la Segnalazione è stata inoltrata alla procura federale dalla Presidenza della FISE che ha disposto solo successivamente l'apertura di un fascicolo disciplinare poi rubricato P.A. 6/22.

Le impugnazioni censurano infine con un autonomo motivo la decisione adottata dal Tribunale, sotto il profilo della pena, il che implica alcune premesse di carattere generale sulla natura dell'opzione decisoria in tema di trattamento sanzionatorio.

Nell'applicazione ed ancor più nella commisurazione della pena il giudice valuta con ampio margine di discrezionalità, dovendosi attenere ai criteri legalmente predeterminati che individuano tanto il tipo di sanzione irrogabile, quanto la sua entità (la cosiddetta "forbice edittale").

Il giudice deve altresì motivare le proprie scelte, in attuazione del principio costituzionale di motivazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.), in modo da garantire un uso corretto e regolamentato del proprio potere discrezionale, consentendo inoltre al giudice sovraordinato di verificare la congruità dell'opzione sanzionatoria prescelta, senza obbligo di motivazione rafforzata.

Alla luce di quanto evidenziato, valutata la vicenda per cui è processo nella sua totalità, il Giudice di Primo Grado ha condivisibilmente per la Corte, applicato le sanzioni.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la Corte Federale ritiene di confermare la decisione impugnata respingendo i reclami.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la Decisione Trib. Fed. RG n.16/2022 - Proc. n.6/2022 R.G. P.F., dichiara maturato il giudicato formale nei confronti di Passaro Samanta, ex art. 324 cpc, stralcia, per violazione all'art. 4.4 RG FISE la posizione della minore S.O. in quanto soggetto non imputabile.

Rigetta i reclami presentati dai sigg.ri Malfertheiner esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia M.M), e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, S.H, e Reitclub Wipptal, ritenendoli inammissibili e comunque infondati

Conferma quanto statuito nella sentenza di primo grado ovvero l'irrogazione delle sanzioni per come di seguito riportate:



Federazione Italiana Sport Equestri

- alla A.S.D. Reitclub Wipptal (codice 3493156) la sospensione dell'affiliazione ex art. 6.1 n. XII R.D.G. FISE per n. 3 (tre) anni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. per euro 5.000 (cinquemila); alle tesserate: S.O. (tessera Fise XXX), M.M (tessera Fise n. XXX) la sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 6 (sei) mesi oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. FISE nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00).

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso, il giorno 7 settembre 2022

f.to Avv. Alessandra Bruni (Presidente)

f.to Avv. Nicoola Colavita (Componente)

f.to Avv. Lorenzo Aureli (Componente)